

## **TI\_GERICHTE 13.2020.85 vom 4. Januar 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-01-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_13.2020.85](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2020.85)

FR: TI\_GERICHTE 13.2020.85 du 4 janvier 2021

IT: TI\_GERICHTE 13.2020.85 del 4 gennaio 2021

### **Regeste**

Diniego di gratuito patrocinio per la procedura di conciliazione. Causa di diritto di lavoro con valore inferiore a fr. 30'000.-. Nova. Indigenza da rendere verosimile

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

L'art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé valido anche nell'ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale federale 27 settembre 2019 4A\_476/2019 consid. 3, 3 agosto 2018 5A\_863/2017 consid. 2.3, 27 settembre 2011 5A\_405/2011 consid. 4.5.3, non pubbl. in DTF 137 III 470; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., nella versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 5 ad art. 121; Rüeegg/Rüeegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3 a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2 a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Ne consegue che, per quanto non già agli atti (in parte i documenti annessi allo scritto 12.05.2020 alla Pretura di Locarno-Campagna, il contratto di locazione 27 luglio 2020 e lettera e fatture dell'EOC), i nuovi documenti prodotti sono in sé ammissibili limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio presentata innanzi a questa Camera, ma non per l'esame del reclamo avverso il diniego di gratuito patrocinio da parte del Segretario assessore.

#### **E. 3**

Per l'art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D\_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3). È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A\_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, op. cit., 2017, n. 14 segg. ad art. 117). L'esistenza di uno stato d'indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D\_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 16 segg. ad art. 121]) spetta anzitutto al richiedente

presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

#### **E. 4**

Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). 4.1 A mente del Segretario assessore l'istante non aveva reso verosimile la propria indigenza. Questi disponeva di una rendita AVS di fr. 2'035.- (fr. 1'493.- di prestazione di base e fr. 542.- di prestazione complementare), oltre al contributo forfettario di fr. 501.- per la cassa malati che, dedotto l'onere effettivo di fr. 443.75, dava un'eccedenza di fr. 57.25. Non vi erano oneri d'affitto, avendo egli dichiarato di vivere con la sorella. Ha stralciato poi le spese legate all'auto, non giustificate dalla professione, e il premio dell'assicurazione RC non obbligatoria. Oltre al (ridotto) minimo esistenziale del reclamante, vi era da considerare l'importo di fr. 700.- versato per il mantenimento di moglie e figlio in Brasile. Ciò posto, per il Segretario assessore l'istante poteva far fronte ai limitati costi di patrocinio della procedura di conciliazione, anche con pagamenti rateali, non ponendosi il problema di spese processuali e ripetibili, le cause di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- essendo per il resto gratuite. 4.2 Il reclamante reputa necessaria la presenza di un patrocinatore legale in quanto, visti il tema del diritto del lavoro, normative al riguardo e la ferma opposizione di controparte, la procedura sarebbe continuata nel merito. La situazione patrimoniale del reclamante era pari a zero. A titolo di uscite era da considerare l'imminente arrivo in Svizzera di moglie e figlio dal Brasile, motivo per cui dal 1° settembre 2020 aveva locato un appartamento, di modo che il suo fabbisogno minimo era da aumentare dell'onere di fr. 1'439.90. Inoltre, in luogo dei fr. 700.- conteggiati per il mantenimento di moglie e figlio in Brasile, era da considerare il minimo esistenziale previsto per una coppia con figli. Dacché, l'assenza di un'eccedenza.

#### **E. 5**

Il reclamante rimprovera al Segretario assessore di non avere ritenuto necessaria la presenza di un patrocinatore nel contesto della procedura di conciliazione. La critica è però infondata il giudice conciliatore avendo di fatto rilevato che "il reddito dell'istante gli permette di far fronte - eventualmente con pagamenti rateali - ai limitati costi derivanti dalla presente causa, costituiti esclusivamente dall'onorario del suo patrocinatore". Che poi - come rileva il reclamante - la controversia non si esaurisca con la conciliazione ma imponga un proseguimento nel merito, nulla cambia. In effetti il diritto al gratuito patrocinio sussiste unicamente per una determinata procedura innanzi ad una determinata autorità, rispettivamente al competente giudice o alla competente autorità di conciliazione ( Trezzini, op. cit., n. 2 e 3 ad art. 119). E questo significa che a prescindere dall'esito dell'istanza di gratuito patrocinio presentata nell'ambito della conciliazione innanzi al Segretario assessore, per poter beneficiare del gratuito patrocinio nella futura causa giudiziaria il reclamante dovrà in ogni caso e comunque presentare una nuova istanza al giudice competente per il merito della controversia. La critica è quindi infondata.

#### **E. 6**

Afferma il reclamante che, diversamente da quanto ritenuto dal Segretario assessore, le sue uscite devono essere maggiorate della posta di fr. 1'439.90, comprensiva di pigione e spese

accessorie in forza del contratto di locazione con inizio dal 1° settembre 2020 e sottoscritto per accogliere la moglie e il figlio in imminente arrivo dal Brasile non appena ricevuto il visto d'ingresso in Svizzera. L'argomento è tuttavia successivo alla decisione impugnata, quindi nuovo e come tale inammissibile (sopra, consid. 2). Se del caso, lo si potrà semmai considerare nel contesto della nuova richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di merito (sopra, consid. 5 in fine). Per lo stesso motivo, risulta di conseguenza inammissibile anche il preteso computo del minimo di esistenza vitale valido per una coppia con figli che il reclamante rivendica in questa sede di giudizio in luogo e vece del preteso importo di fr. 700.–, considerato dal Segretario assessore in quanto versato per il mantenimento di moglie e figlio in Brasile. Basti in aggiunta rilevare che trattasi della posta prevista per coniugi domiciliati in Svizzera ( <https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza> ), e che il costo della vita in Brasile è più basso del 75.71% rispetto a quello in Svizzera ( [www.numbeo.com](http://www.numbeo.com) : stato al 26 novembre 2020). Di fatto quindi la cifra di fr. 700.– versata a titolo di mantenimento per moglie e figlio durante la loro permanenza in Brasile equivale a un contributo di mantenimento complessivo di oltre 2'800.–. La censura inammissibile, sarebbe quindi risultata comunque infondata.

#### **E. 7**

Giusta l'art. 114 lett. c CPC la gratuità della procedura lavorativa fino ad un valore litigioso di fr. 30'000.– vale per la procedura decisionale in tutti i gradi di giudizio cantonali e anche in relazione ai litigi riguardanti aspetti processuali secondari, segnatamente per il reclamo contro il rifiuto di concedere il gratuito patrocinio ( Trezzini, op. cit. n. 8 ad art. 114). Di conseguenza non si prelevano spese processuali. Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni. Il reclamo, fondato su argomenti interamente inammissibili, non presentava sin dall'inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). La relativa domanda di gratuito patrocinio va di conseguenza respinta a prescindere da un preteso stato indigenza in capo all'interessato (art. 117 lett. a CPC).

#### **E. 8**

Il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 20 agosto 2020 di RE 1 è inammissibile. 2. La domanda di gratuito patrocinio 25 agosto 2020 è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Notificazione (unitamente al reclamo 20 agosto 2020 alla controparte): – ; – .  
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera  
Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve

presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.